

Probabile ultimo appuntamento prima dell'entrata in vigore delle semplificazioni

Rimborsi dell'Iva all'appello

Entro il 31 ottobre la presentazione delle istanze

DI FRANCO RICCA

Entro venerdì 31 ottobre la trasmissione delle istanze di rimborso/compensazione del credito Iva del terzo trimestre 2014. Probabilmente l'ultimo appuntamento prima dell'entrata in vigore delle nuove regole previste dal dlgs semplificazioni fiscali, che limiteranno sensibilmente gli obblighi di garanzia introducendo, anche nella procedura di rimborso infrannuale, il visto di conformità. Le istanze devono essere redatte utilizzando il modello TR, le cui istruzioni di compilazione sono state recentemente aggiornate per tenere conto delle disposizioni del dm 10 luglio 2014, che hanno ampliato le categorie dei soggetti ammessi al rimborso prioritario. Il modello va inviato telematicamente.

Chi può presentare l'istanza. In base all'art. 38-bis, secondo comma, del dpr 633/72, hanno diritto al rimborso (o, in alternativa, alla compensazione) del credito trimestrale i soggetti che, nel trimestre di

riferimento, si trovano in una delle seguenti situazioni.

1. Contribuenti che effettuano operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella mediamente pagata sugli acquisti e sulle importazioni; nel calcolo dell'aliquota media devono essere incluse anche le operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile, mentre sono esclusi gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili.

2. Contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (es. cessioni all'esportazione, operazioni su lettera d'intento del cliente, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie) per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate.

3. Contribuenti che effettuano acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (in questo caso non è rimborsabile l'intero credito del trimestre,

ma soltanto quello riferibile agli acquisti ed alle importazioni di beni ammortizzabili).

4. Soggetti non residenti, identificati in Italia.

5. Contribuenti che effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi:

- lavorazioni relative a beni mobili materiali

- trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione

- prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis) (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dell'Ue o relativi a beni destinati a essere esportati fuori dell'Ue).

Imposta rimborsabile/compensabile. L'imposta rimborsabile o compensabile è costituita dall'eccedenza detraibile maturata nel terzo trimestre

2014, per cui non si deve tenere conto dell'eventuale credito riportato dalle precedenti liquidazioni. L'importo del rimborso, che è erogato su disposizione dell'ufficio dell'agenzia delle entrate, non concorre al limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale e delle compensazioni orizzontali. Salvi i casi di esonero, l'erogazione del rimborso è subordinata alla prestazione della garanzia. Come accennato, il dlgs di semplificazioni fiscali, in corso di emanazione, prevede importanti novità:

- l'aumento da 5.165 a 15 mila euro della soglia entro la quale i rimborsi sono erogati senza alcuna garanzia

- oltre questo importo, la facoltà (eccetto che per i soggetti in situazione di rischio) di sostituire la garanzia con il visto di conformità sull'istanza o dichiarazione, «rafforzata» da un'attestazione di integrità patrimoniale e regolarità contributivo/assicurativa. Prossimamente, dunque, anche nel mod. TR sarà inserito lo spazio per il «visto».

La compensazione. In alternativa al rimborso, è possibile utilizzare il credito trimestrale, in tutto o in parte, in compensazione orizzontale nel modello F24. In questo caso, però, occorre rispettare il limite di 700 mila euro per anno solare (elevato a un milione di euro per i subappaltatori in edilizia che nell'anno precedente hanno fatturato oltre l'80% in regime di inversione contabile). Il codice tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione del credito del terzo trimestre è 6038. A differenza del rimborso, per l'utilizzo in compensazione non occorre prestare alcuna garanzia. L'utilizzo in compensazione del credito trimestrale per importo superiore a 5 mila euro è consentito solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di trasmissione dell'istanza e inviando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle entrate. Entro il limite di 5 mila euro tali vincoli non operano, ma la compensazione deve comunque essere preceduta dalla trasmissione del modello TR.

Omessa dichiarazione, assolti Dolce&Gabbana

Gli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana sono stati assolti dall'accusa di omessa dichiarazione dei redditi. La terza sezione penale della Cassazione ha infatti annullato senza rinvio «perché il fatto non sussiste» la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano, il 30 aprile di quest'anno, li aveva condannati a un anno e sei mesi di reclusione. La Suprema corte ha pronunciato sentenza di assoluzione anche per il commercialista Luciano Patelli (condannato in appello ad un anno e sei mesi), e per i manager Cristiana Ruella e Giuseppe Minoni (per i quali in secondo grado era stata emessa sentenza di condanna pari ad un anno e due mesi). I giudici della terza sezione penale, presieduti da Alfredo Teresi, hanno invece dichiarato la prescrizione del reato relativo all'omessa versamento per il 2005 nei confronti di Alfonso Dolce, fratello di Domenico, eliminando anche le statuizioni civili che erano state stabilite dai giudici del merito. Sulle imputazioni residue, la Corte ha disposto un processo di appello bis per Alfonso Dolce: la prescrizione, però, maturerà il prossimo primo novembre. L'indagine a carico degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana era iniziata sette anni fa: l'accusa contestava ai due un'evasione fiscale realizzata con un'operazione di estero-vestizione di una società del gruppo, la Gado, costituita in Lussemburgo per ottenere vantaggi fiscali.



Domenico Dolce e Stefano Gabbana

L'outsourcing non dribbla l'Irap

È tenuto al versamento dell'Irap il professionista che dà in outsourcing l'organizzazione del suo studio, affidando all'esterno consulenze, servizio di segreteria e consultazione di banche dati. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014, ha respinto il ricorso presentato da un commercialista.

La sezione tributaria ha dato torto al professionista che aveva traveva utilità organizzativa da una struttura terza, mediante dei servizi quali l'utilizzo di strumenti informatici, pc, banche dati, servizio di segreteria e consulenze sulla contabilità.

Per i Supremi giudici si configura l'autonoma organizzazione dal momento che il professionista aveva conseguito il reddito mediante l'impiego, non occasionale, di una organizzazione costituita da una società di servizi retribuita a percentuale, tanto da risultare erogati alla stessa, dal professionista, compensi pari complessivamente a oltre 40 mila euro.

Fra l'altro, tra le attività espletate dal professionista vi era infatti la consulenza fiscale e societaria e l'attività affidata alla società di servizi riguardava la tenuta della contabilità dei propri clienti, strettamente connesso all'oggetto della sua attività.

Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi lo scorso 17 luglio, ha chiesto al Collegio di legittimità di respingere il ricorso del professionista e di confermare quindi l'atto impositivo.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

BREVI

Per restituire più velocemente i rimborsi fiscali, l'Agenzia delle entrate sta chiedendo a 100 mila società, attraverso la posta elettronica certificata (Pec), di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Lo ha comunicato l'Agenzia delle entrate. Gli inviti sono recapitati agli indirizzi Pec delle società presenti nel registro delle imprese. Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente «è necessario fornire il codice Iban. Per evitare il rischio di phishing, l'Agenzia non accetta Iban per posta, email o via Pec e non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili».

In arrivo un decreto che anticipa alcune modifiche urgenti al codice della strada. Ad annunciarlo il ministro dei trasporti Maurizio Lupi, chiudendo i lavori del convegno nazionale della Federazione italiana trasportatori (Fedit). «Ci sono alcune norme urgenti», ha detto Lupi, che non possono aspettare l'iter della legge delega. Il ministero sta «predisponendo l'anticipazione in un decreto di alcune norme di cambiamento del codice della strada, di altre e più stringenti disposizioni per dare un indirizzo nazionale omogeneo per l'accesso ai centri storici ed infine l'anticipazione delle più importanti norme di semplificazione burocratica».

Nuovo regime dei minimi previsto dalla legge di Stabilità nel mirino del presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel, che in una nota evidenzia l'impatto negativo dell'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva Irpef dall'attuale 5% al 15% e dei limiti di ricavi differenziati per settore di attività, sulla base di codici Ateco.